

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 286/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli a motivo dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di sviamenti di traffico a detrimento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il 1° luglio 2013.
- (2) Gli sviamenti di traffico che rischiano di perturbare le organizzazioni di mercato sono spesso provocati da prodotti movimentati artificialmente per beneficiare dell'allargamento dell'Unione e che non fanno parte delle normali scorte dello Stato aderente. L'accumulo di tali eccedenze può inoltre provocare distorsioni della concorrenza tali da incidere sul corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Anche la produzione nazionale può dare luogo a eccedenze. Occorre pertanto istituire un prelievo effettivo, proporzionato e dissuasivo da applicare alle eccedenze in Croazia, di importo pari alla differenza tra i dazi all'importazione applicabili in Croazia prima dell'adesione e i dazi all'importazione applicabili nell'Unione, maggiorata del 20 %.
- (3) Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione anteriormente al 1° luglio 2013 fruiscono di una seconda restituzione in caso di esportazione nei paesi terzi dopo il 30 giugno 2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti indicati nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «prodotti» si intendono i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Prelievi a carico dei detentori di prodotti in libera pratica

1. Fatto salvo l'allegato IV, sezione 3, lettera a), dell'atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, la Croazia riscuote prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1° luglio 2013.

2. Al fine di determinare l'eccedenza di ciascun detentore, la Croazia tiene conto:

- a) delle medie delle scorte disponibili nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013;
- b) dell'andamento dei flussi commerciali nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013;
- c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

La nozione di «eccedenza» si applica ai prodotti importati in Croazia o originari della Croazia nonché ai prodotti che si trovano al di fuori del territorio doganale della Croazia, ma sono destinati al mercato croato.

La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1° luglio 2013.

3. L'importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all'importazione applicabile nell'Unione in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il 30 giugno 2013, e il dazio all'importazione applicabile in Croazia alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale della Croazia.

4. La Croazia procede senza indugio a un inventario delle scorte esistenti al 1° luglio 2013. A tal fine può avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull'analisi dei rischi, che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) tipo di attività del detentore;

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

